

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE
“SECONDA LEGGE DI REVISIONE NORMATIVA ORDINAMENTALE 2024”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente progetto di legge è redatto in virtù della previsione di cui alla l.r. 8 luglio 2014, n. 19 che, all'articolo 1, comma 3, ha previsto che il Presidente della Giunta regionale presenti al Consiglio regionale, due volte l'anno, un progetto di legge di revisione normativa ordinamentale.

La seconda legge di revisione normativa ordinamentale dell'anno 2024 contiene circoscritte e limitate modifiche, puntuali integrazioni o specifiche sostituzioni di disposizioni legislative in materia istituzionale, economica, sociale e territoriale. La legge contiene inoltre norme di attuazione di impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione.

Di seguito vengono illustrati i singoli articoli.

Art. 1 (Abrogazione della l.r. 14/1997)

Si propone l'abrogazione della L.R. n. 14/1997 che contiene disposizioni in materia di procedimenti contrattuali per l'acquisizione di forniture e servizi della Regione e degli enti del sistema regionale elencati agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30.

Infatti, la disciplina relativa all'acquisto di beni e servizi è integralmente rimessa alla normativa statale in materia di contratti pubblici (da ultimo il d.lgs. n. 36/2023), stante la competenza esclusiva dello Stato al riguardo.

Ciò è dimostrato dal fatto che le previsioni della l.r. 14/1997 sono ormai disapplicate da tempo dagli uffici della Regione e degli enti SIREG. Anche la disciplina dei c.d. contratti attivi di cui all'art. 2 della l.r. 14/1997 è attratta alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e tutela della concorrenza, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice dei contratti pubblici.

In ragione di tali considerazioni, è quindi opportuno, per esigenze di chiarezza del quadro ordinamentale, disporre l'abrogazione della predetta legge regionale.

Art. 2 (Modifiche all'articolo 43 della l.r. 31/2008)

La modifica al comma 7 bis dell'art. 43 della l.r. 31/2008 si rende necessaria per ampliare le possibilità di utilizzo delle somme riscosse a seguito del rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco, nel senso di contemplare anche la destinazione all'esecuzione di interventi selvicolturali di ricostituzione di boschi in aree con insufficiente coefficiente di boscosità (prevalentemente in pianura) gravemente danneggiati su superfici di almeno dieci ettari.

Per la loro complessità, tali interventi non sono assimilabili a quelli di rimboschimento e imboschimento: mentre questi ultimi consistono nella lavorazione di terreno nudo, nell'apertura di buche e nella successiva messa a dimora di piantine, con relative protezioni, nel caso della ricostituzione di boschi danneggiati occorre procedere preliminarmente all'abbattimento e alla rimozione di alberi spezzati o caduti. Il suolo

è infatti cosparso di ceppaie divelte, di monconi di alberi spezzati e di nuclei isolati di piante vive, anche se danneggiate; tutto questo ostacola la lavorazione del suolo stesso e la successiva messa a dimora di nuove piante.

Per questa ragione si prevede l'esecuzione diretta degli interventi selvicolturali di ricostituzione dei boschi a cura dell'ente concedente l'autorizzazione (vale a dire: ente gestore di un parco o di una riserva regionale, per il relativo territorio, o Regione per il restante territorio) al fine di garantire più efficaci azioni di ripristino.

La modifica al comma 7 bis.1 dello stesso articolo risponde, invece, all'esigenza di contemplare, con riferimento alle somme riscosse dalla Regione, il ricorso ad uno strumento pensato per il perseguimento da parte di pubbliche amministrazioni di un interesse comune ossia l'accordo tra P.A. di cui all'art. 15 della legge n.241/1990.

Art. 3 (Modifica all'articolo 95 della l.r. 31/2008)

La modifica proposta interviene sull'alinea del comma 2 dell'articolo 95 della l.r. 31/2008, ai sensi del quale attualmente la Giunta regionale delibera il concorso finanziario a favore dei consorzi di bonifica nella spesa ritenuta ammissibile per l'esecuzione delle opere di cui al comma 1 (cioè le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di cui all'articolo 77 della stessa l.r.) nella misura del 90 per cento per opere di pronto intervento e opere di esclusivo carattere ambientale.

Tale modifica (che consiste nel modificare la soglia del concorso finanziario regionale non più nella predetta percentuale fissa ma fino ad un massimo del 90%) consente di introdurre, previa approvazione da parte della Giunta regionale, delle premialità per la compartecipazione negli strumenti di finanziamento (es. bandi) e di valorizzare l'addizionalità di risorse (più opere finanziate o opere di maggiore importo a parità di risorse).

Attualmente i criteri e le modalità di assegnazione dei finanziamenti sono stabiliti con la DGR n. XI/3196/2020 ("Approvazione delle disposizioni per la concessione di finanziamenti per opere di pronto intervento, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 95 della l.r. 31/2008").

Si ritiene necessario, a tale proposito, attraverso il comma 2 (norma finale), demandare alla Giunta regionale di intervenire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale "Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024", per aggiornare le disposizioni attuative anche al fine di modulare i criteri per l'erogazione del contributo anche in misura inferiore al 90%.

Non si prevede di intervenire con DGR per la lettera b) del comma 2 (opere di esclusivo carattere ambientale) dell'articolo 95 della l.r. 31/2008, in quanto tali finanziamenti verrebbero attuati di volta in volta mediante specifico bando con cui si determinerebbero i criteri di accesso ed anche le specifiche premialità.

Art. 4 (Modifiche al Titolo V della l.r. 31/2008)

Le modifiche proposte rispondono anzitutto all'esigenza di aggiornare, a distanza di sedici anni dall'entrata in vigore della l.r. 31/2008, l'elencazione delle funzioni e delle attività originariamente

attribuite all'ERSAF con riferimento a tre macrosettori: settore agricolo, settore forestale e settore della difesa del territorio (quest'ultimo finora non espressamente previsto), tenuto conto di funzioni e attività di fatto già svolte dall'ente, mediante l'affidamento nel corso degli anni della realizzazione di appositi piani, progetti ed opere.

Tali modifiche sono pertanto da intendersi in ottica meramente ricognitiva dell'attuale assetto competenziale.

In particolare, s'interviene sull'art. 64 per meglio declinare funzioni e attività.

Rispetto alle disposizioni vigenti si evidenzia l'esplicita inclusione:

- tra le attività correlate al settore agricolo di quelle di valorizzazione del turismo rurale;
- tra le funzioni e attività correlate al settore forestale di quelle relative alla tutela e valorizzazione del sistema delle aree protette e della biodiversità, nonché all'aggiornamento di studi e buone pratiche per lo sviluppo delle aree agroforestali montane e al supporto per la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale e forestale.

Riguardo al settore della difesa del territorio si precisa che le relative funzioni e attività comprendono la difesa del suolo nonché gli interventi idraulico-forestali e gli interventi sui dissesti idrogeologici dei versanti. In proposito, si può richiamare, per quanto riguarda la difesa del territorio, l'art. 4, comma 1, lett. c), della l.r. 4/2016, sulla realizzazione degli interventi e delle opere di difesa del suolo.

Al di là, quindi, della diversa terminologia impiegata nelle disposizioni vigenti per indicare i servizi nei settori d'intervento nonché in relazione al territorio rurale e alla montagna, non vi sarebbe soluzione di continuità nelle funzioni e attività che l'ERSAF svolge. In particolare, si evidenzia il carattere trasversale dei servizi resi in relazione al territorio rurale e alle aree montane.

Le modifiche agli articoli 62, 63 e 66 sono motivate da esigenze di mero coordinamento formale rispetto alla nuova configurazione dei settori in cui l'ERSAF opera.

Art. 5 (Modifica all'articolo 32 della l.r. 26/1993)

La modifica proposta consiste nell'inserimento nell'art. 32, comma 2, della l.r. 26/1993 di due disposizioni in tema di partecipazione economica alla gestione programmata della caccia.

La prima disposizione si rende necessaria in considerazione della crescente diffusione nei territori degli ambiti territoriali di caccia (vale a dire in zone appenniniche e di pianura) degli ungulati poligastrici, in particolar modo dei caprioli. Per la gestione faunistico-venatoria di tali specie non è infatti sufficiente l'innalzamento di tre volte del contributo base (attualmente pari, nel massimo, a 55 euro annui) per la maggiore complessità degli adempimenti a carico dei comitati di gestione dei suddetti ambiti. Di qui l'esigenza di prevedere un ulteriore contributo integrativo a carico dei cacciatori in misura non superiore a tre volte l'importo del predetto contributo base.

La seconda disposizione risponde, invece, alla *ratio* di sostenere l'attività di recupero degli ungulati feriti durante l'esercizio della caccia, l'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica o a seguito di incidenti stradali.

Questi animali devono essere recuperati per ragioni:

- etiche, al fine di evitare sofferenze dovute ad una prolungata agonia;
 - sanitarie al fine di evitare i rischi connessi alla diffusione di virus, come quello della peste suina africana (PSA), presenti in animali infetti;
 - gestionali al fine della corretta e complessiva rendicontazione dei prelievi effettuati nell'ambito dei piani di caccia di selezione;
 - di salute pubblica al fine di scongiurare rischi per l'incolumità delle persone e dei loro animali domestici.
- Per lo svolgimento dell'attività di recupero degli ungulati feriti i servizi di vigilanza venatoria dipendenti dalle province e dalla Città metropolitana di Milano (ossia le polizie provinciali e la polizia metropolitana) si avvalgono del fondamentale supporto di operatori volontari abilitati previa frequenza di apposito corso e superamento di una prova d'esame (art. 7 della l.r. 19/2017). Tali operatori sono rappresentati e operativamente coordinati da associazioni di volontariato.

A seguito dell'aumento degli abbattimenti dei cinghiali (a seguito di ordinanze del Commissario straordinario e OPGR a contrasto del virus PSA) e dell'ampliamento dei piani di prelievo della specie cervo, l'attività di recupero si è notevolmente intensificata (da circa 30 recuperi nel 2019 a circa 200 nel 2023 e 2024, nella sola Provincia di Bergamo) risultando estremamente gravosa per queste associazioni di volontariato in considerazione del notevole aumento delle spese da sostenere.

Di qui la necessità di prevedere un contributo annuale integrativo, in misura non superiore alla metà del predetto contributo base, a sostegno dell'attività che svolgono e consentirne la prosecuzione.

Il contributo è richiesto ai cacciatori di ungulati, primi e diretti beneficiari di questa attività, considerato che i capi recuperati restano nella loro disponibilità.

Art. 6 (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 6/2010)

La proposta di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo è finalizzata ad allineare la disposizione del comma 11 dell'articolo 6 della l.r. 6/2010 (riferito alle grandi strutture di vendita) a quanto già previsto, per le medie strutture di vendita, dall'art. 5 bis della legge regionale 6/2010, come recentemente introdotto dalla legge regionale 11/2024, che specifica la necessità di contestuale acquisizione del titolo abilitativo commerciale e di quello edilizio.

La proposta di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo è volta a sopprimere la previsione secondo cui il procedimento di natura urbanistica deve concludersi contestualmente o successivamente a quello autorizzatorio commerciale (articolo 6, comma 17, secondo periodo, della l.r. 6/2010), in quanto tali procedimenti risultano tra loro correlati, nel senso che il rilascio (ove ne sussistano i presupposti) del titolo abilitativo commerciale sarà sempre contestuale a quello edilizio (come previsto al comma 11 dello stesso articolo 6), titolo, quest'ultimo, che può discendere solo da un esito positivo del procedimento di natura urbanistica ad esso sotteso. Quest'ultimo procedimento si concluderà dopo che sia stato espresso un 'nulla osta al rilascio' del titolo abilitativo commerciale nella determinazione favorevole della conferenza di servizi di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (come previsto alla lettera c) del comma 1 del presente articolo). Il rilascio effettivo del titolo abilitativo

commerciale sarà, quindi, contestuale al rilascio di quello edilizio conseguente al procedimento di natura urbanistica.

La proposta di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo discende dalla necessità di coerenza di una formulazione, derivante da un mero errore testuale, al reale significato della stessa: il “titolo abitativo commerciale” non esiste e il riferimento corretto è quello al “titolo abilitativo commerciale”, come da emendamento n. 24 al PDL XI/126 a suo tempo approvato dall’Aula consiliare, ma non riportato come tale, per un mero refuso, nella LCR XI/67 e nella conseguente legge regionale 20/2020, all’articolo 4. La disposizione in rettifica è stata comunque applicata correttamente dagli Uffici in questi anni.

Art. 7 (Modifica all’articolo 7 della l.r. 6/2010)

La proposta di modifica del comma 2 dell’art. 7 della l.r. 6/2010 è volta a meglio specificare quali tipologie di lavori siano da considerarsi nell’ambito dei casi in cui, a seguito di ritardi per cause impreviste e sopravvenute, si rende possibile concedere proroghe ai termini per l’apertura e la modificazione delle grandi strutture di vendita autorizzate.

In diversi casi, in particolare quelli in cui le grandi strutture di vendita sono inserite nell’ambito di progetti complessi in cui sono previste pluralità di funzioni pubblico-private, l’inizio dell’attività è subordinato, anche in base a specifiche prescrizioni poste in conferenza di servizi per l’accoglimento della domanda o nella Valutazione di Impatto Ambientale, alla realizzazione di interventi di varia natura (bonifiche, demolizioni, infrastrutture viarie, sottoservizi, parcheggi, arredo urbano ecc..).

Pertanto, considerato che in alcuni casi sono stati posti dubbi interpretativi, si ritiene necessario specificare che i lavori propedeutici all’inizio dell’attività commerciale ricomprendono più opere interconnesse di natura complessa per le quali sovente possono sopravvenire degli imprevisti dovuti a interferenze con altri interventi, ritardi di natura contrattuale o dovuti alle condizioni meteorologiche tali da compromettere la loro realizzazione nei tempi previsti. I lavori che possono giustificare la richiesta di proroga, come individuati dalla disposizione, sono quelli di realizzazione o di ristrutturazione degli edifici in cui insediare la grande struttura di vendita autorizzata, oppure quelli relativi alle opere infrastrutturali, o ancora i lavori di demolizione o di bonifica e, più in generale, quelli relativi agli interventi ambientali. I sopra citati lavori devono comunque essere tutti preliminari e strettamente connessi all’inizio dell’attività.

Art. 8 (Modifiche all’articolo 67 della l.r. 6/2010, all’articolo 8 della l.r. 8/2009, all’articolo 4 bis della 3/2012)

Le proposte di modifica all’articolo 67 incidono sulla disciplina dei requisiti richiesti per la somministrazione di alimenti e bevande al fine di attestare il livello di conoscenza della lingua italiana e sono volte, in primo luogo, ad aumentare le certificazioni che possono essere utilizzate dal prestatore per attestare la conoscenza di tale lingua. A tale fine, con la modifica della lettera a) del comma 2 bis dell’art. 67, si prevede in primo luogo che la conoscenza della lingua italiana possa essere attestata anche tramite una certificazione diversa dalla CELI, sostituendo tale documento con una delle certificazioni attestanti la conoscenza della lingua italiana rilasciate da un ente accreditato dal competente Ministero. Tali

certificazioni, infatti, in base all'ente certificatore che le rilascia, assumono una denominazione diversa (in base a quanto riportato dal sito informatico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le certificazioni di attestazione della lingua italiana possono assumere la denominazione di CILS, CELI, CERT.IT e PLIDA). Si richiede, pertanto, a prescindere dalla certificazione utilizzata, che sia comunque attestato un certo grado di conoscenza della lingua italiana, grado che, con la presente modifica, viene modificato (si passa dall'attuale livello A2 al livello B1) in modo da allinearlo a quello attualmente richiesto per la partecipazione ai corsi di formazione per professioni e attività regolamentate, a seguito del recepimento da parte della Regione delle Linee Guida delle Regioni e delle Province Autonome relative ai requisiti di accesso ai corsi di formazione per professioni e attività regolamentate", adottate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 22 marzo 2023. Tra i corsi cui si riferiscono le linee guida interregionali rientra anche il corso professionale per il commercio relativo alla somministrazione di alimenti e bevande di cui alla lettera b) del comma 2 bis. La stessa lettera b) del comma 2 bis viene modificata dalla lett. b) del comma 1 del presente articolo, al fine di allineare la denominazione del corso professionale cui fa riferimento la disposizione regionale a quella utilizzata dal D.lgs. n. 59/2010.

La modifica apportata al comma 2 quater dell'art. 67 è volta a modificare la disposizione che, nell'attuale formulazione, stabilisce che qualora il richiedente non presenti o non attesti il possesso, in caso di SCIA, di nessuno dei documenti richiesti dal comma 2 bis sia tenuto a frequentare e superare positivamente un corso di formazione professionale, senza fissare alcun termine entro il quale tale corso debba essere frequentato e superato e senza prevedere alcuna delle alternative già previste ai sensi del comma 2 bis per poter acquisire almeno uno dei documenti idonei a svolgere l'attività. Con la modifica introdotta alla lett. c) del comma 1 si introduce, in primo luogo, un termine, attualmente non prescritto, entro il quale occorre soddisfare il requisito richiesto dalla legge. Tale termine risulta necessario al fine di dare certezza e coerenza alla disciplina. Prevedere una finestra temporale entro la quale l'operatore può adeguarsi, oltre a fornirgli un tempo congruo entro il quale poterlo fare, da certezza e uniformità alla disciplina. Una previsione *sine die*, inoltre, creerebbe una disparità di trattamento tra quanti ottemperano e quanti, invece, non lo fanno a causa, anche, dell'indeterminatezza della previsione normativa.

Inoltre, sempre allo scopo di agevolare l'operatore, si consente che in alternativa al requisito del superamento del corso professionale possa essere presentato o attestato il possesso di uno dei restanti documenti di cui al comma 2 bis.

Con il comma 2 sexies si introduce una norma transitoria, volta a precisare che le disposizioni sul livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore a B1 si applicano alle istanze di autorizzazione e alle SCIA presentata dopo la data di entrata in vigore della legge.

Coerentemente con le modifiche apportate all'articolo 67 della l.r. 6/2010 vengono modificate, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 2 della l.r. 8/2009 riguardante l'attestazione di conoscenza della lingua italiana per chi esercita l'attività di impresa artigiana di produzione e trasformazione alimentare che effettua la vendita degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato e di cui all'articolo 4 bis della l.r. 3/2012 relative all'attestazione di conoscenza della lingua italiana per chi svolge l'attività nei

centri massaggi di esclusivo benessere. Anche in questi casi si prevede che l'attestazione di conoscenza della lingua italiana possa essere comprovata con una delle certificazioni rilasciate da uno degli enti accreditati dal competente Ministero e si prevede che il livello di conoscenza della lingua sia almeno pari al livello B1.

Inoltre, per entrambe le discipline, si prevede che nel caso all'atto della presentazione della SCIA (in caso di svolgimento dell'attività nei centri massaggi di esclusivo benessere) o della presentazione della comunicazione di avvio dell'attività (in caso di attività di impresa artigiana che effettua con consumo immediato sul posto) non sia stato già acquisito il possesso di almeno di uno dei documenti attestanti la conoscenza della lingua italiana, tale conseguimento possa avvenire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presentazione di tale SCIA o comunicazione. Si introduce, per entrambe le attività, una norma transitoria volta a precisare che le disposizioni sul livello di conoscenza della lingua italiana si applicano alle SCIA e alle comunicazioni presentate dopo la data di entrata in vigore della legge. Infine, al fine di sanzionare anche chi svolge l'attività di vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato in assenza di almeno uno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 4 bis, si modifica l.r. 8/2009, prevedendo che sia assoggettato alla medesima sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 2, di tale legge anche chi, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 4 bis, non dimostri il possesso di almeno uno di tali requisiti richiesti da tale norma.

Art. 9 (Modifica all'articolo 73 della l.r. 6/2010)

La proposta di modifica dell'art. 73 della l.r. 6/2010 si rende necessaria per adeguare il disposto di tale articolo a quanto previsto dall'art. 689 del codice penale (Somministrazione di bevande alcoliche a minori o infermi di mente).

Attualmente, infatti, il codice penale non vieta in generale la vendita di alcolici tramite distributori automatici, ma vieta che le condotte di cui al comma 1 di tale norma (tra queste la somministrazione di alcolici a minori di 16 anni) avvengano tramite i distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. Al riguardo rileva inoltre anche quanto previsto della legge 125/2001 che, all'art. 14 bis, vieta la vendita e la somministrazione di alcolici tramite distributori automatici dalle 24 alle 7 e, all'art. 14 ter, vieta la vendita e la somministrazione di alcolici ai minori di 18 anni.

Pertanto, il richiamo nel nuovo comma 2 dell'art. 73 alle disposizioni statali vigenti in materia ricomprende tutte le sopra citate disposizioni.

Art. 10 (Modifiche agli articoli 91, 100 e 101 della l.r. 6/2010)

La proposta di modifica dell'art. 91 è volta a semplificare le procedure per l'installazione di impianti di distribuzione carburanti a uso privato fuori terra di limitata dimensione (fino a 5 metri cubi) e di quelli anche superiori a 5 metri cubi (che, secondo la normativa statale vigente - DM 22 novembre 2017 del Ministero dell'Interno -, non possono comunque superare i 9 metri cubi) che sono utilizzati, temporaneamente, nell'ambito dell'attività dei cantieri. Molti di essi, anche di capacità superiore a 5 metri

cubi, sono temporanei, in quanto seguono l'attività del cantiere e il loro utilizzo è limitato a pochi mesi. Gli impianti fuori terra sono spesso montati sui mezzi d'opera e quelli sotto i 5 metri cubi, considerate le ridotte dimensioni, anche su pick up e piccoli autocarri.

Per impianti inferiori a 5 metri cubi non risulta neanche necessaria la tenuta di un registro di carico e scarico e la loro installazione non è soggetta a comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Con la proposta si intende escludere dalla necessità di autorizzazione l'installazione rispettivamente degli impianti inferiori a 5 metri cubi e di quelli superiori fino a 9 metri cubi solo in caso di utilizzo temporaneo (inferiore ai 24 mesi) presso cantieri. L'esclusione è giustificata dalla limitata dimensione (per quelli inferiori a 5 metri cubi) e dalla durata temporanea del loro impiego (per quelli fino a 9 metri cubi), che risulta incompatibile con i tempi della procedura di autorizzazione, che prevede una conferenza di servizi asincrona. La scelta di procedere attraverso la SCIA garantisce comunque tutte le verifiche di conformità in materia fiscale, urbanistica, di sicurezza sanitaria e ambientale, in quanto la documentazione da allegare alla SCIA è la stessa che viene attualmente richiesta per la presentazione di un'istanza di autorizzazione all'installazione di un impianto ad uso privato, come individuata dalla deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi dell'articolo 83, comma 2. Rimane una procedura separata la SCIA prevenzione incendi di cui al DM 22 novembre 2017 da presentare ai Vigili del fuoco prima di iniziare l'esercizio come negli altri casi.

Per completezza si segnala che una analoga previsione è già contenuta in disposizioni di altre regioni:

- nella Regione Veneto, per gli impianti privati fuori terra inferiori a 500 litri (0,5 metri cubi) e ad uso temporaneo inferiore a 24 mesi è prevista la comunicazione;
- nella Provincia Autonoma di Trento, per gli impianti privati inferiori a 10 metri cubi è prevista la presentazione della SCIA.

Si prevede un'integrazione delle ipotesi sanzionatorie di cui all'art. 100 con un nuovo comma 5 bis volto a prevedere le sanzioni applicabili in caso di installazione degli impianti ad uso privato ai sensi dell'art. 91, comma 4 ter, in assenza dei requisiti previsti nella stessa disposizione.

Anche le fattispecie sanzionatorie di cui all'art. 101 vengono integrate con le sanzioni applicabili in caso di installazione di impianti ad uso privato di cui all'art. 91, comma 4 ter, senza la SCIA.

Art. 11 (Modifica all'articolo 148 della l.r. 6/2010)

La proposta di modifica all'art. 148 della l.r. 6/2020 è volta a rendere coerente l'articolo 148, nella parte in cui individua i soggetti beneficiari di contributi regionali, con quanto indicato agli articoli 37 e 37 bis. Infatti, i suddetti articoli stabiliscono che l'iniziativa per l'istituzione e l'ampliamento dei mercati all'ingrosso può essere assunta:

- a) dai comuni e dalle comunità montane;
- b) da consorzi costituiti fra enti locali territoriali;
- c) da consorzi, società e altre forme associative costituite tra enti locali territoriali e altri soggetti pubblici o privati.

Considerato che i contributi regionali dell'articolo 148 sono finalizzati a favorire proprio l'istituzione di nuovi mercati o l'ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti, si ritiene che i soggetti beneficiari debbano necessariamente coincidere con i promotori delle iniziative indicati agli articoli 37 e 37 bis.

Si segnala, infine, che la partecipazione di capitale, per i mercati all'ingrosso, di enti locali territoriali, pari ad almeno due terzi del capitale sociale dell'ente, è stata eliminata dagli articoli 37 e 37 bis con la l.r. 9/2019, al fine di facilitare il processo di trasformazione, verso una maggiore competitività ed efficienza, degli stessi mercati all'ingrosso, pur mantenendo il ruolo del soggetto pubblico ancorché non in posizione maggioritaria e favorendo l'ingresso di operatori privati.

Art. 12 (Modifiche agli articoli 37, 38, 39 e 40 della l.r. 27/2015)

Le proposte di modifica alla legge regionale 27/2015 si rendono necessarie per adeguare le disposizioni regionali riguardanti le locazioni per finalità turistica alla disciplina normativa statale e, in particolare a quella di cui all'articolo 13 ter del DL 145/2023, come convertito dalla legge 191/2023 (al riguardo viene modificata, al comma 1, lett. b) la rubrica dell'art. 38).

Si prevede, con la modifica di cui al comma 1, lett. c), l'inserimento di un nuovo comma 1 bis all'articolo 38 della l.r. 27/2015, volto a precisare che l'esercizio dell'attività di locazione per finalità turistica gestita non in forma imprenditoriale è subordinata alla presentazione di una comunicazione d'inizio attività (di seguito indicata come CIA) al comune nel quale viene esercitata l'attività. Lo stesso comma 1 bis rinvia, inoltre, relativamente alla disciplina sull'avvio delle locazioni per finalità turistiche gestite in forma imprenditoriale, a quanto già previsto dall'art. 13 ter, comma 8 del DL 145/2023 che, a tale fine, prevede l'obbligo di presentazione della SCIA. L'espressa previsione in legge dell'obbligo di presentazione della comunicazione è funzionale anche all'assolvimento degli altri obblighi che già la legge regionale pone a carico di chi dà in locazione alloggi per finalità turistiche, quali gli obblighi di comunicazione della consistenza dei flussi turistici generati dalle locazioni turistiche e consente l'inquadramento di tali locazioni all'interno del sistema di rilevamento definito per tutta la ricettività regionale (ROSS1000) anche al fine di garantirne al meglio l'interoperabilità con la banca dati delle strutture ricettive nazionale (BDSR). Inoltre, tale previsione consente di attuare anche la disciplina sull'assegnazione del CIR, introdotta dal legislatore regionale lombardo al fine di prevedere che anche i locatori turistici e i relativi intermediari debbano munirsi di un apposito codice identificativo di riferimento per ogni singola unità ricettiva, ha infatti inteso creare una mappa del rilevante fenomeno della concessione in godimento a turisti di immobili di proprietà a prescindere dallo svolgimento di un'attività imprenditoriale, e ciò al fine precipuo di esercitare al meglio le proprie funzioni di promozione, vigilanza e controllo sull'esercizio delle attività turistiche. In tal senso l'estensione della previsione della Comunicazione al comune anche per le altre tipologie di locazioni turistiche disciplinate dalla l. 191/2023 non fa che allineare e implementare il percorso già assentito e avviato con la norma regionale garantendo al meglio anche il successo della banca dati nazionale. La definizione del percorso dispone l'avvio con la comunicazione al comune, la successiva trasmissione da parte della amministrazione comunale alla Città metropolitana o alla provincia competente per territorio che predispone specifica sezione dedicata all'unità abitativa

all'interno della piattaforma per la gestione delle consistenze, dei prezzi e dei movimenti statistici (ROSS1000); viene quindi generato il CIR di sistema visibile dall'utente. A seguito dell'avviata interoperabilità delle banche dati, l'acquisizione del CIN all'interno della banca dati regionale permette e favorisce per le amministrazioni deputate ai controlli l'ottimale esercizio delle funzioni.

Le modifiche al comma 2 dell'articolo 38 (lett. d) ed e) del comma 1) sono invece volte a prevedere l'obbligo, anche per chi esercita la locazione per finalità turistiche, di allegare la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività in base alle disposizioni vigenti e di affiggere la comunicazione nei locali nei quali si svolge l'attività (tale obbligo è oggi già vigente ai sensi della disposizione sulla quale si interviene per chi esercita l'attività ricettiva alberghiera o non alberghiera). Viene inoltre apportata una modifica di drafting (sostituzione della parola "corredata" con "corredate").

Si dispone un'integrazione al comma 3 dell'art. 38 (comma 1, lett. f)) volta a precisare che il comune trasmette alla provincia, alla Città metropolitana di Milano e alle strutture d'informazione e accoglienza turistica competenti per territorio anche la comunicazione di inizio attività delle locazioni per finalità turistiche. La previsione di cui al comma 3 dell'art. 38 riguardante la comunicazione degli eventuali provvedimenti comunali di sospensione o interruzione dell'attività non risulta viceversa applicabile alle ipotesi di locazione turistica in assenza della CIA che, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lett. k), sono punite con la sola sanzione amministrativa pecuniaria.

La modifica volta a sostituire la parola "compresi" con la parola "nonché" in riferimento all'elencazione delle attività disciplinate dal comma 8 dell'articolo 38 (comma 1, lett. g)) è volta a distinguere l'attività di locazione per finalità turistiche dall'attività ricettiva alberghiera e non alberghiera, che è contraddistinta dall'offerta di specifici servizi. Si prevede, inoltre, di sopprimere il riferimento alla legge 431/1998 relativamente all'attività di locazione per finalità turistiche, in quanto tale legge di fatto non disciplina questa particolare forma di locazione e rimanda semplicemente al Codice civile per la parte contrattuale. La medesima modifica è apportata anche nelle altre disposizioni della legge che contengono analogo riferimento (modifiche all'art 38 comma 8 bis, e all'art. 40, commi 9 e 10 di cui al comma 1, lett. h), p) e q)).

Il comma 8 bis dell'articolo 38 viene riformulato (comma 1, lett. h)) eliminando l'obbligo di pubblicizzazione del CIR. Tale obbligo, infatti, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 ter del DL 145/2023, verrà sostituito con l'obbligo di pubblicizzazione ed esposizione del CIN. Il CIR continuerà ad essere automaticamente assegnato dal sistema di rilevazione dei flussi turistici, ma non sarà obbligatoria la sua pubblicizzazione anche per non onerare eccessivamente gli operatori che svolgono attività ricettiva e di locazione turistica che saranno già assoggettati all'obbligo, derivante dalla citata normativa statale, di esposizione del CIN.

Con la delibera di cui all'ultimo periodo del comma 8 bis si provvederà a definire le sole modalità tecniche di assegnazione del CIR.

In conseguenza di quanto sopra riportato la previsione di cui al comma 8 ter che prevedeva in capo ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali

telematici, di pubblicare il CIR nelle attività di pubblicizzazione, promozione o commercializzazione delle locazioni per finalità turistiche viene abrogato (comma 1, lett. i)).

La modifica di cui al comma 1, lett. j) prevede l'inserimento, all'art. 38, dei due nuovi commi 8 quater e 8 quinquies. Il nuovo comma 8 quater stabilisce che le strutture ricettive e le locazioni turistiche debbano adempiere all'obbligo di presentazione della SCIA e della comunicazione d'inizio attività di cui ai commi 1 e 1 bis prima di accedere alla banca dati nazionale delle strutture ricettive e delle unità immobiliari locate di cui all'art. 13 ter del DL 145/2023.

Il nuovo comma 8 quinquies è volto ad estendere anche alle strutture agrituristiche che offrono ospitalità la previsione di cui al comma 8 bis relativa all'assegnazione del codice CIR a seguito della comunicazione dei flussi e delle consistenze turistiche utilizzando la piattaforma ROSS1000. Tale disposizione, a seguito di una verifica con i competenti uffici, risulta nei fatti già attuata nei confronti della maggior parte delle strutture agrituristiche che offrono ospitalità, essendo le stesse già obbligate a comunicare, a fini statistici, la consistenza dei flussi turistici attraverso la predetta piattaforma.

La modifica dell'articolo 39, comma 1, (comma 1, lett. k)) è volta ad estendere la sanzione, già prevista per chi esercita l'attività ricettiva senza la presentazione della SCIA o, nei casi previsti (Case e appartamenti per vacanze e bivacchi) senza comunicazione, anche nei confronti dei soggetti che svolgono attività di locazione per finalità turistiche in forma non imprenditoriale senza la presentazione della CIA (si intende sanzionare fattispecie diverse da quelle già disciplinate dall'articolo 13 ter del DL 145/2023, pertanto restano salve le sanzioni previste da tale articolo per chi svolge attività di locazione turistica in forma imprenditoriale senza la SCIA).

La modifica di cui al comma 1, lett. l) è invece volta ad abrogare la sanzione di cui al comma 3 bis dell'art. 39 riguardante la violazione dell'obbligo di esposizione e utilizzo del CIR da parte di chi svolge attività di locazione per finalità turistiche e di chi svolge attività di intermediazione immobiliare) in ragione della riformulazione del comma 8 bis e dell'abrogazione del comma 8 ter dell'art. 38. In conseguenza di tale abrogazione viene anche modificato il comma 4 dell'art. 39, espungendo il riferimento alla sanzione di cui al comma 3 bis (comma 1, lett. m)).

Al comma 6 dell'articolo 39 viene eliminata la previsione sull'utilizzo delle sanzioni per progetti concordati con la Regione (comma 1, lett. n)) in quanto si è dimostrata la scarsa propensione delle amministrazioni comunali all'invio delle proposte ai sensi della DGR 5519 del 16/11/2021. A seguito della modifica apportata a questo comma le somme introitate possono essere utilizzate dal comune senza vincolo di destinazione, la medesima modifica si trova anche all'articolo 40, comma 12, in relazione alle sanzioni riscosse dalle Province e dalla Città metropolitana di Milano (comma 1, lett. r)).

Si prevede l'inserimento, al comma 5 dell'articolo 40, di una nuova ipotesi sanzionatoria (comma 1, lett. o)) il cui accertamento spetta alla Città metropolitana o alla provincia competente per territorio, per chi esercita la locazione per finalità turistiche utilizzando la denominazione di una delle tipologie di strutture ricettive di cui all'articoli 18 commi 3 e 4 o di una delle denominazioni aggiuntive assunte dalle strutture alberghiere, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 19, comma 5, sulla base dei criteri di riconoscimento individuati dal regolamento regionale di cui all'articolo in coerenza con quanto già previsto dal comma 5

dell'art. 18 della l.r. 27/2015. Alla stessa sanzione è inoltre assoggettato chi dà in locazione alloggi o porzioni di alloggi privi dei requisiti minimi, o senza la fornitura dei servizi che saranno definiti dal regolamento regionale, nel rispetto della disciplina normativa vigente in ambiti di competenza del legislatore statale esclusiva o concorrente (tra i quali l'ordinamento civile), come da modifica apportata all'articolo 37 della l.r. 27/2015 (comma 1, lett. a)). Al riguardo, si prevede comunque che i requisiti igienico-sanitari ed edilizi di tali alloggi debbano essere quelli dei locali di civile abitazione ai sensi della normativa vigente.

Art. 13 (Modifica all'articolo 15 della l.r. 26/2014)

L'integrazione proposta si rende necessaria per consentire un puntuale controllo sull'osservanza delle disposizioni che attengono al servizio di soccorso la cui disciplina, demandata alla fonte regolamentare per gli aspetti di dettaglio, rientra in quella più ampia delle aree sciabili attrezzate.

Secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 6, lett. e), della l.r. 26/2014, le comunità montane sono competenti ad accertare le *“violazioni della disciplina”* delle suddette aree.

Tale disciplina, modificata con la l.r. 26/2022 in adeguamento al d.lgs. 40/2021 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali), include, appunto, prescrizioni sul servizio di soccorso rispetto alle quali soltanto l'AREU potrebbe dare alle comunità montane il necessario supporto tecnico nella verifica della scrupolosa osservanza.

Per fare solo alcuni esempi, si tratta, infatti di verificare se le squadre di soccorso sono adeguatamente formate e in numero sufficiente a poter rispondere alle richieste di tempestivo intervento sulle piste da sci, se sono assicurate le dotazioni minime (quali, ad esempio, defibrillatori automatici o semiautomatici e presidi necessari alla corretta gestione di base delle più frequenti patologie mediche e traumatiche e al trasporto dei pazienti), se sono costantemente assicurate le comunicazioni con le sale operative di emergenza dell'AREU e se è disponibile un'area per l'elisoccorso.

Per completezza, si precisa che in fase istruttoria è stato acquisito l'assenso di AREU in ordine alla modifica proposta.

Art. 14 (Abrogazione della l.r. 27/2006)

Si propone l'abrogazione della l.r. 27/2006 *“Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali”* a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 38/2021 *“Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.”*

La sopracitata l.r. 27/2006 discende dall'art. 90, commi 24, 25 e 26 della legge 289/2002 (Legge finanziaria 2003), abrogato dal d.lgs. 38/2021 che - all'art. 6 - rinvia all'osservanza delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023 e della normativa euro-unitaria vigente per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive, sulla base

di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari (commi 2 e 3).

Il comma 25 del sopracitato art. 90 demandava invece alle Regioni la disciplina delle “modalità di affidamento” della gestione dei suddetti impianti in via preferenziale agli stessi soggetti.

Ma, come rilevato dall'ANAC con delibera n. 1300 del 14 dicembre 2016, già a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) tale previsione doveva ritenersi “*superata e non più applicabile*” in quanto “*dettata in un differente contesto normativo*”.

Proprio in base alle disposizioni del codice dei contratti pubblici la giurisprudenza ha individuato tre modelli alternativi di affidamento della gestione: concessione di servizi per gli impianti con rilevanza economica, appalto di servizi o concessione strumentale del bene pubblico per gli impianti privi di rilevanza economica.

A fronte delle disposizioni del d.lgs. 38/2021, la l.r. 27/2016 appare vieppiù superata dall'evoluzione normativa, non avendo le Regioni alcuna competenza a definire le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi (sulla riconducibilità delle disposizioni del codice dei contratti pubblici che regolano le procedure di gara e gli aspetti privatistici della conclusione ed esecuzione del contratto all'esclusiva competenza statale in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile si veda, fra le altre, la sentenza della Corte costituzionale n. 166/2019).

Non si ravvisano pertanto le condizioni per il mantenimento di uno spazio d'intervento normativo regionale a completamento della disciplina statale.

Art. 15 (Modifiche al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009)

L'inserimento del riferimento ai gatti in alcune disposizioni degli articoli 106 e 106 bis (laddove mancante) e negli articoli 107 e 108 è funzionale a chiarire compiti istituzionali e obblighi relativi anche a tali animali da compagnia e alla prevenzione del relativo randagismo.

Laddove necessario s'introduce, inoltre, la distinzione tra gatti vaganti e gatti che vivono in libertà, intendendo per gatti vaganti quelli ritrovati smarriti sul territorio e per gatti che vivono in libertà quelli che, pur non appartenendo a colonie feline, sono insediati abitualmente nello stesso luogo.

Al comma 6 dell'articolo 108 si sostituisce l'espressione “metodi di accalappiamento” che non si addice ai gatti con l'espressione più consona (“metodi di cattura”).

Al comma 12, lett. a), dell'art. 107 si sostituisce l'espressione “canile rifugio” con l'espressione “rifugio” in quanto più rispondete alle funzioni di tale struttura di ricovero degli animali d'affezione.

La modifica dell'art. 110, comma 2, sul ruolo della Consulta regionale per la tutela degli animali d'affezione è proposta in coerenza con la funzione della stessa Consulta esplicitata dall'art. 107, comma 1, laddove si precisa che la Giunta regionale approva il piano triennale degli interventi in materia di educazione sanitaria e zoofila, controllo demografico della popolazione animale e prevenzione del randagismo “con la [sua] collaborazione tecnica”, acquisito il parere della commissione consiliare competente.

Si integra, infine, l'art. 113 a tutela della salute e del benessere degli animali d'affezione impiegati in interventi assistiti (c.d. pet therapy), richiamando i proprietari all'osservanza di quanto riportato nelle linee guida nazionali su tali interventi. Conseguentemente si integra l'art. 112, comma 2, prevedendo l'applicazione di una sanzione per l'inosservanza del suddetto obbligo.

Art. 16 (Modifiche agli articoli 20, 25 e 26 della l.r. 20/2021)

Il presente intervento di modifica dell'articolo 25 della l.r. 20/2021 (riguardante sanzioni amministrative per interventi estrattivi di cava), con conseguente adeguamento dei rinvii interni a tale articolo contenuti negli articoli 20, comma 5 (cave di riserva per opere pubbliche non previste nei PAE, di cui ai commi 1 e 6, lettera f), dello stesso articolo 20) e 26, comma 1 (vigilanza e applicazione delle sanzioni in capo ai comuni), ha lo scopo di dettagliare, e conseguentemente sanzionare, le condotte illecite che si concretizzano in materia di coltivazione di cava, di asportazione o commercializzazione di materiale di cava nonché di pagamento degli oneri di escavazione.

Nello specifico, l'intervento di modifica dei commi 1 e 2 dell'articolo 25 vigente (con declinazione del comma 1 in tre commi – 1, 1 bis e 1 ter – e riformulazione del comma 2) risponde alla necessità di individuare in modo più puntuale gli illeciti amministrativi legati all'attività di coltivazione dei minerali di cava: in altre parole, si intende differenziare le condotte (e modularne il trattamento sanzionatorio) di escavazione abusiva compiuta in assenza di qualsiasi titolo autorizzativo o concessorio da quelle inerenti all'escavazione conforme alle precise delimitazioni spaziali prescritte nelle autorizzazioni e concessioni all'interno dell'area di scavo.

In particolare, si ravvisa l'esigenza di chiarire in articolato (all'art. 25) quali siano gli specifici regimi sanzionatori da applicare alle condotte legate alla illecita coltivazione di minerali di cava distinguendole per gravità:

- a) l'escavazione, cd. *sine titulo*, da parte di un operatore sprovvisto della autorizzazione o della concessione all'esercizio dell'attività estrattiva e dei relativi impianti e pertinenze di cui, rispettivamente, all'art. 12 e all'art. 14 della l.r. 20/2021 e per la quale si ritiene di dover irrogare la sanzione pecuniaria più grave (nuovo comma 1 dell'art. 25);
- b) l'escavazione di minerali da parte di un operatore autorizzato o in concessione ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 14 della l.r. 20/2021 in una zona dell'area di cava diversa e non confinante da quella individuata dal provvedimento per l'estrazione (nuovo comma 1 bis dell'articolo 25). Infatti, ogni area di cava comprende più zone ognuna delle quali ha una precisa funzione (dallo stoccaggio dei materiali alla collocazione degli impianti o delle strutture di servizio, ecc.) e l'escavazione deve essere effettuata in una specifica porzione individuata e delimitata da precise geometrie, il cd. prisma di scavo. Ebbene, se l'operatore procede all'estrazione dei minerali da un prisma, ancorché all'interno della propria area di scavo autorizzata, collocato in una porzione di area non individuata a quel fine, deve incorrere nella misura sanzionatoria più severa (senza la possibilità di beneficiare di un trattamento più mite in caso di estrazione di un volume inferiore allo 0,5% o di soglie di tolleranza: caso, quest'ultimo, di cui al riformulato comma 2 dell'articolo 25);

- c) l'escavazione da parte di un operatore all'interno della propria area di cava in spregio alle geometrie e ai limiti tridimensionali imposti per il prisma di scavo nel provvedimento autorizzativo. In questo caso, l'operatore rispetta l'ubicazione del prisma ma contravviene le indicazioni dell'autorità in termini di ampiezza, lunghezza, profondità o di pendenze imposte. Tale fattispecie deve rispondere ad un regime sanzionatorio differenziato in base alla percentuale di materiale estratto in violazione: se, infatti, l'operatore coltiva materiale per un volume superiore allo 0,5% di quello autorizzato, incorre nel trattamento sanzionatorio più grave (nuovo comma 1 ter dell'articolo 25) e identico a quello dei casi sub a) e b); se, invece, l'operatore coltiva materiale per un volume inferiore all'0,5% di quello autorizzato, incorre in un trattamento sanzionatorio più mite e, qualora, la difformità sia minima potrebbe anche rientrare nelle soglie di tolleranza stabilite dalla Giunta regionale (al nuovo comma 2 dell'articolo 25).

A tal fine, si è ritenuto più corretto esplicitare le condotte in parola attraverso la modifica dei vigenti commi 1 e 2 e la previsione di ulteriori due commi all'art. 25, l'*Ibis* e l'*1 ter*, così da semplificare l'attività dei soggetti investiti delle funzioni ispettive (di vigilanza) e sanzionatorie (ai sensi dell'articolo 26 della l.r. 20/2021), nonché quella degli operatori interessati nella comprensione delle fattispecie.

Sempre con riferimento all'escavazione in spregio alle geometrie di scavo assegnate, si è ritenuto di dover comminare la sanzione più severa allorché il quantitativo coltivato illecitamente supera l'0,5% del volume autorizzato, abbassando la soglia dall'originario 1% (come si evince dal confronto tra il vigente comma 1 e il prospettato nuovo comma 1 ter dell'articolo 25).

Ciò in ragione del fatto che i volumi medi generalmente autorizzati/concessi sono molto elevati e, pertanto, l'escavazione illecita che supera lo 0,5% del volume totale autorizzato/concesso concretizza ingenti quantitativi di materiale che giustificano l'imposizione di sanzioni più severe, anche ai fini di deterrenza.

Con la modifica legislativa si adeguano i rinvii interni all'articolo 25, comma 3, e si propone, altresì, l'aggiunta di ulteriori due commi (*3bis* e *6bis*) nell'art. 25 della l.r., per specificare il trattamento sanzionatorio riservato alla violazione delle condotte delineate dall'articolo 20, comma 6, lett. *b)*, *c)*, ed *e)* e dall'articolo 2, comma 3, lett. *a)* della l.r. 20/2021.

In effetti, le formulazioni sanzionatorie dell'attuale art. 25 sono riferite alle violazioni commesse in ambito di ricerca e coltivazione di cava e rischiano di non poter essere applicate a tutte quelle violazioni che, ancorché commesse in spregio della normativa sulle cave, non consistono esattamente nella ricerca o nella coltivazione di minerali di cava.

Deve, perciò, ritenersi necessario, e maggiormente utile ad una più efficace repressione degli illeciti, esplicitare la stigmatizzazione di alcune specifiche attività che devono essere preventivamente autorizzate dalle amministrazioni, in particolare:

- gli interventi finalizzati alla realizzazione di bacini idrici per irrigazione, piscicoltura e pesca sportiva, nonché di bacini idrici assimilabili per morfologia e modalità di realizzazione, che comportano l'asportazione di materiali inerti destinati alla commercializzazione fino al volume massimo stabilito dalla

Regione con il provvedimento di cui al comma 8 dell'articolo 20 della l.r. (nuovo comma 3 bis dell'art. 25);

- l'asportazione e la commercializzazione dei materiali litoidi di risulta da attività estrattiva giacenti in cave cessate (nuovo comma 3 bis dell'art. 25);

- l'attività estrattiva finalizzata al miglioramento della gestione dei fondi agricoli, nonché al reperimento di materiali inerti necessari per lo sviluppo delle ordinarie pratiche agricole, che comportano l'asportazione di materiali inerti al di fuori del fondo o dei fondi dell'azienda agricola, con un rapporto tra materiali ricavati e superficie escavata superiore a 500 mc per ettaro, fino al volume massimo stabilito dalla Regione con il provvedimento di cui al comma 8 dell'articolo 20 della l.r. 20/2021, previo parere dei consorzi di bonifica interessati secondo quanto previsto dall'articolo 80 della l.r. 31/2008 e parere vincolante del comune o dei comuni interessati, nonché, nel caso di interventi previsti nelle aree protette di cui all'articolo 1 della l.r. 86/1983, dell'ente gestore dell'area protetta interessata (nuovo comma 3 bis dell'art. 25);

- la commercializzazione dei materiali litoidi di risulta escavati da cantieri o fondi, per un quantitativo superiore ai 15.000 metri cubi (mc) e ai 500 metri cubi (mc) per le pietre ornamentali, senza il pagamento degli oneri di cui all'art. 18, comma 1 (nuovo comma 6 bis dell'art. 25).

Con riferimento al citato nuovo comma *3bis*, lettera a), è doveroso precisare che le condotte di estrazione, asportazione, commercializzazione in assenza di provvedimenti autorizzativi, indicate al comma 6 (alle lett. *b*, *c* ed *e*), dell'art. 20 della l.r. 20/2021, sono da ritenersi illecite e gravi dovendogli riservare il trattamento sanzionatorio di cui al nuovo comma 1 dell'art. 25. Del resto, le attività di estrazione e asportazione del materiale disciplinate dal citato comma 6 non possono che ritenersi abusive e *sine titulo*, in assenza di provvedimento autorizzatorio.

Allo stesso tempo, è necessario sanzionare – anche a scopo di deterrenza – le condotte di cui l'art. 20, comma 6, effettuate in spregio alle prescrizioni imposte dai provvedimenti autorizzatori, sebbene attraverso un regime sanzionatorio meno severo (nuovo comma *3bis*, lettera b). Del resto, è innegabile che siffatte condotte creino un danno alla collettività e al buon andamento dell'amministrazione.

Per completezza, si precisa che le condotte di cui all'art. 20, comma 6, lettere *a*), *d*) ed *f*), della l.r. 20/2021 non sono state volutamente inserite nel nuovo comma *3bis* dell'articolo 25 perché, trattandosi di attività estrattive *tout court*, ineriscono a fattispecie già comprese negli illeciti sanzionati dall'art. 25 della l.r., come modificato.

Passando alla trattazione del nuovo comma *6bis* dell'articolo 25, come anticipato, l'art. 2, comma 3, lett. a), della l.r. 20/2021 prevede che “*qualora i materiali litoidi di risulta escavati siano destinati alla commercializzazione e utilizzati in sostituzione di materiale di cava esternamente al cantiere o al fondo, per un quantitativo superiore ai 15.000 metri cubi (mc) e ai 500 metri cubi (mc) per le pietre ornamentali*” devono applicarsi le previsioni di cui all'articolo 18, comma 1, e i proventi delle tariffe spettano al comune o ai comuni sede delle suddette attività, da utilizzare esclusivamente per ripristini ambientali/territoriali. Pertanto, il soggetto che asporta i sopracitati volumi di materiali di risulta da un cantiere o da un fondo e non provvede al pagamento delle tariffe di escavazione deve essere sanzionato, così come era anche

previsto dalla l.r. 14/1998, agli artt. 35, commi 2 e 3, e 29, comma 5 *bis*. Si ritiene congruo e ragionevole che una simile violazione debba essere prevista rappresentando una fattispecie a sé stante, che comporti una sanzione amministrativa pecuniaria come quella prevista dal comma 3 dell'art. 25 della nuova legge regionale sulle cave, fermo restando il pagamento delle tariffe dovute che saranno calcolate sui volumi estratti. Il rimando al comma 3 dell'art. 25 della l.r. 20/2021 è solo finalizzato ad indicare il minimo e il massimo edittale da applicare dal momento che la fattispecie di cui al nuovo comma 6 bis ivi contenuta non è assimilabile a quella di 'nuovo conio' (in quanto nei casi di cui al comma 6 bis non si rilasciano titoli abilitativi di escavazione ai sensi degli articoli 12 e 14 della l.r. 20/2021).

Tornando all'art. 20 della l.r. 20/2021 si segnala, al comma 5, la soppressione del riferimento al "*comma 1*" menzionato al secondo periodo di tale comma in merito al trattamento sanzionatorio: ebbene, in materia di cave di riserva (di cui al comma 1 e comma 6, lettera f), dell'art. 20 della l.r.), allorché il soggetto agisce in spregio alle regole imposte dalla legge e dalle autorizzazioni/concessioni, è più corretto applicare tutti i regimi sanzionatori di cui all'art. 25 (come modificato dalla presente proposta legislativa) e non soltanto quello del comma 1, a prescindere dall'autorità competente al rilascio della autorizzazione/concessione (Regione o Provincia/Città metropolitana).

In caso contrario, potrebbe aprirsi il dubbio interpretativo che residui, nella legge, un vuoto normativo per quanto attiene le violazioni commesse in ambito di concessione/autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva in cave di riserva.

Infine, si propone l'aggiunta di un ulteriore comma, il 9 *bis*, all'art. 25 della l.r. 20/2021, al fine di chiarire al meglio l'applicabilità delle sanzioni nel tempo, ovverosia l'esatto momento in cui divengono applicabili le fattispecie di cui ai commi 2, 3, 3 bis, lettera b), 4 e 6 bis; anche alla luce delle modifiche proposte nel presente atto, si stabilisce che esse divengano applicabili a partire dalla data di pubblicazione sul BURL della deliberazione di Giunta regionale prevista dal comma 9.

Le nuove fattispecie sanzionatorie non indicate nel comma 9 bis dell'articolo 25 della l.r. 20/2021 si intendono applicabili dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge.

Per completezza si rappresenta, da ultimo, anche un mero intervento di *drafting*: con la presente modifica dell'art. 25 della l.r. 20/2021 deve essere, conseguentemente, allineato il testo dell'art. 26, comma 1, della stessa l.r., in riferimento all'applicazione delle nuove previsioni da parte dei comuni, cui spetta la vigilanza e la potestà sanzionatoria di cui all'art. 5, comma 4, lettera a), della l.r. 20/2021 (*Spettano ai comuni sede delle attività estrattive (...) la vigilanza sull'esercizio delle attività estrattive, l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni, la riscossione e l'introito dei relativi proventi, di cui all'articolo 26, comma 1*).

Art. 17 (Modifiche all'articolo 9 della l.r. 24/2006)

L'articolo 9 della l.r. 24/2006 (rubricato 'Impianti termici e rendimento energetico nel settore civile') consente alla Giunta regionale di dettare disposizioni relative all'efficienza energetica.

In osservanza a tale disposizione, negli anni sono stati approvati importanti provvedimenti per disciplinare l'efficienza energetica in edilizia e le modalità di installazione, esercizio e controllo degli impianti termici,

talora anche anticipando l'intervento normativo statale in tema, ad esempio, di nuovi requisiti di fabbisogno energetico degli edifici.

Le misure per il miglioramento dell'efficienza energetica hanno un impatto positivo sulla qualità dell'aria, poiché la maggiore efficienza energetica degli edifici contribuisce a ridurre la domanda di combustibili per il riscaldamento, compresi i combustibili solidi, e contribuiscono, pertanto, a migliorare la qualità dell'aria, concorrendo a conseguire, in maniera efficiente in termini di costi, gli obiettivi della politica dell'Unione europea sulla qualità dell'aria. La Regione, individuando le misure più efficaci per realizzare gli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti locali, contribuisce anche alla riduzione delle emissioni di gas serra. Ne deriva che il miglioramento delle prestazioni energetiche nell'edilizia è funzionale sia alla riduzione contestuale delle emissioni di inquinanti sia alla riduzione delle emissioni di gas serra. Con l'obiettivo di tutelare la qualità dell'aria, in coerenza anche con obiettivi e contenuti delle recenti direttive europee sulla prestazione energetica nell'edilizia (Direttiva UE 2024/1275) e sull'efficienza energetica (Direttiva UE 2023/1791), si ritiene opportuno modificare l'art. 9, comma 1, della l.r. 24/2006, sia sopprimendo l'ivi previsto riferimento a direttive UE ormai superate (con contestuale rinvio mobile alla normativa europea di riferimento) sia prevedendo nuovi ambiti di intervento per la Giunta regionale. Si descrivono sinteticamente, di seguito, le proposte di modifiche, che riguardano esclusivamente il comma 1 dell'art. 9 della l.r. 24/2006, restando invariati i restanti commi di tale articolo.

Le modifiche all'art. 9, comma 1, riguardano, nel dettaglio, i seguenti ambiti di disciplina (tramite deliberazioni della Giunta regionale):

lettera a): la previsione di un riferimento alle emissioni di gas a effetto serra e alle sostanze inquinanti per l'atmosfera, stante la correlazione esistente tra tali emissioni e i consumi energetici; come indicato dalla Direttiva 2024/1275, la riduzione del consumo energetico così come l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia costituiscono misure importanti per ridurre le sostanze inquinanti e le emissioni di gas a effetto serra; la possibilità di intervenire, da parte delle Regioni, in riferimento a tale tipologia di emissioni è già prevista dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 155 'Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa' che prevede che le Regioni assicurino un elevato livello di tutela dell'ambiente e della salute umana. e si attengano tra gli obiettivi e i principi individuati per l'elaborazione delle relative misure anche alla "*razionalizzazione della programmazione in materia di gestione della qualità dell'aria e in materia di riduzione delle emissioni di gas serra*" (Appendice IV - Parte 1- punto 1 lettera c); la Regione, ai sensi del suddetto d.lgs. (art. 11, comma 1, lett. e), può individuare "*valori limite di emissione, prescrizioni per l'esercizio, caratteristiche tecniche e costruttive per gli impianti di cui alla parte quinta, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le relative disposizioni*": si consideri anche il comma 7 dello stesso articolo 11 del d.lgs. 155/2010, laddove prevede che le modalità e le procedure attuative ivi previste si applichino anche in caso di misure adottate al di fuori dei piani regionali;

lettera c): lo stralcio degli incisi '*estendere l'obbligo di installare, entro il 30 giugno 2017*' e '*come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive*

2004/8/CE e 2006/32/CE)', in quanto trattasi di riferimenti temporali ormai superati (la data è quella indicata dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, per l'obbligo di installazione, a cura degli esercenti l'attività di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell'edificio o del condominio e a cura del proprietario, di sotto-contatori per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali); in particolare, viene inserita, in sostituzione, la seguente formulazione *'disciplina l'obbligo di installare'* sempre in ottemperanza a quanto indicato dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e conformemente a quanto previsto dall'articolo 15 della direttiva (UE) 2023/179, che disciplina la contabilizzazione divisionale e la ripartizione dei costi per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico;

lettera e) inserimento dei seguenti termini:

- *'automatizzati'* in relazione ai sistemi impiantistici degli edifici per i quali promuoverne la relativa innovazione e diffusione, in conformità alle citate Direttive UE che fanno riferimento ai sistemi di automazione e controllo degli edifici come strumenti per una gestione attiva dell'energia, al fine di migliorare e mantenere la prestazione energetica degli stessi;
- *'nonché di materiali e sistemi costruttivi'* al fine di prevedere anche la promozione dell'uso di materiali (tipologia e modalità d'uso) che consentano di ridurre l'impatto ambientale degli edifici. Gli edifici forniscono, infatti, nelle diverse fasi del loro ciclo di vita, un contributo alle emissioni che causano i cambiamenti climatici. Si parla in questo caso di «valutazione dell'impronta di carbonio» o «misurazione del carbonio nell'intero ciclo di vita»; con questo concetto si intendono le emissioni di carbonio incorporate nei materiali da costruzione e le emissioni dirette e indirette di carbonio rilasciate nella fase d'uso;
- *'e la loro decarbonizzazione'*, nell'ottica di quanto sopra descritto con riferimento all'uso di determinati materiali. Risulta, infatti, molto importante che gli edifici siano progettati in modo da facilitare il riutilizzo e il riciclaggio alla fine della vita utile in linea con il nuovo piano d'azione per l'economia circolare, promuovendo la circolarità, la durabilità e l'adattabilità dei materiali per l'edilizia, al fine di verificare le prestazioni in termini di sostenibilità dei prodotti da costruzione, in un'ottica di completa decarbonizzazione; in questo senso è necessario promuovere e valorizzare al massimo l'efficienza d'uso dei materiali attraverso la diffusione delle innovazioni che razionalizzano e risparmiano materie prime e attraverso la valorizzazione dei rifiuti;
- viene, inoltre, inserito *'diversificando l'intensità del sostegno in relazione alla quantità di gas ad effetto serra emessi'*, al fine di differenziare le misure di sostegno, quali ad esempio i bandi per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico, in rapporto alle quantità di emissioni di gas ad effetto serra associate ai progetti.

È, inoltre, inserita una **nuova lettera e bis)** nel comma 1 dell'articolo 9, per consentire alla Giunta regionale di *"fornire indirizzi per la climatizzazione degli edifici, in base alle caratteristiche territoriali, finalizzati ad ottimizzare l'efficienza energetica e a ridurre le emissioni di gas climalteranti e inquinanti"*.

Al riguardo, si osserva che gli artt. 9 e 24 della l.r. 24/2006 dettano disposizioni in materia di impianti termici e attribuiscono alla Giunta regionale la competenza a definire in modo puntuale la disciplina per l'installazione, l'esercizio e il controllo dei medesimi. Tra le disposizioni attuative deliberate dalla Giunta sono incluse anche quelle volte a alla necessità di contribuire all'attuazione del Programma energetico ambientale regionale (PREAC) e del Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA), nel caso specifico al fine 'di ridurre le emissioni in atmosfera del particolato sottile (PM10 e PM 2,5)'.

Con la nuova lettera e-bis) del comma 1 dell'art. 9 della l.r. 24/06 si intende introdurre la possibilità per la Giunta regionale di dettare disposizioni ulteriori e diverse da quelle già indicate, al fine di fornire indirizzi per individuare le soluzioni impiantistiche migliori per le singole realtà territoriali, anche in un'ottica di rapporto costi/benefici, che tengano conto del livello della qualità dell'aria e delle risorse locali, al fine di indirizzare in modo ottimale l'utilizzo delle fonti di produzione di energia termica, anche per concorrere al conseguimento degli obiettivi climatici per il 2030 e a realizzare la strategia a lungo termine dell'UE, che punta a conseguire la neutralità in termini di emissioni di carbonio entro il 2050.

La previsione di cui alla nuova lettera e bis del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 24/2006 si inserisce, altresì, nel solco di quanto previsto dal d.lgs. 155/2010 che, all'art. 11, comma 1, lettera e), dispone che i piani regionali di qualità dell'aria possano individuare valori limite di emissione, prescrizioni per l'esercizio, caratteristiche tecniche e costruttive per gli impianti di cui alla parte quinta, titolo II (cioè: per gli impianti termici civili), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo le relative disposizioni' e che, al comma 7 dello stesso articolo 11, prevede che le modalità e le procedure attuative ivi previste si applichino anche in caso di misure adottate al di fuori dei piani regionali (in tal modo consentendo di regolare tali misura anche con provvedimenti amministrativi diversi da quelli di pianificazione).

Tali indirizzi sono, inoltre, in linea anche con quanto già previsto dal d.lgs. 192/2005, laddove prevede, in particolare, che le Regioni nelle normative e negli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza, considerino le norme contenute in tale d.lgs., ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso di fonti energetiche rinnovabili (art. 9, comma 5 bis, del d.lgs. 192/2005) e provvedano a proporre provvedimenti e misure necessarie a uno sviluppo organico della normativa energetica nazionale per l'uso efficiente dell'energia nel settore civile (art. 10, comma 2, lett. h), del d.lgs. 192/2005).

Tale intervento si inserisce anche nell'ambito di quanto indicato dal Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC, approvato in data 21 dicembre 2023 con D.M. n.434,) che ha come obiettivo, tra gli altri, quello di fornire un quadro di indirizzo nazionale per l'implementazione di azioni finalizzate a migliorare la capacità di adattamento dei sistemi socioeconomici e naturali. E in tal senso il PNACC favorisce a livello regionale l'adozione di atti che possano contribuire a conseguire gli obiettivi di adattamento ai cambiamenti climatici (paragrafo 1.5.1).

Si consideri, altresì, che già la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva Rinnovabili», recepita con il d.lgs. 1999/2021) conteneva disposizioni in materia di teleriscaldamento e teleraffrescamento (articoli 23 e 24).

Per tutto quanto sopra evidenziato, si ritiene utile che la Giunta regionale definisca indirizzi (di cui alla proposta nuova lettera e bis) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 26/2003) che forniscano agli enti locali le direttive necessarie a orientare l'esercizio delle proprie funzioni, in vista del raggiungimento di obiettivi predefiniti a livello nazionale e sovranazionale, fermo restando che il contenuto di tali indirizzi non potrà anticipare il recepimento statale delle recenti direttive europee sulla prestazione energetica nell'edilizia (Direttiva UE 2024/1275) e sull'efficienza energetica (Direttiva UE 2023/1791).

Art. 18 (Modifiche all'articolo 8 della l.r. 12/2007)

Il comma 7 bis, introdotto con l'art. 32 della l.r. 23 luglio 2024 n. 11 e su cui la proposta di modifica incide, prevede che i procedimenti riguardanti la realizzazione di nuove discariche o ampliamenti di discariche poste a meno di 10 chilometri dal confine regionale siano sospesi nelle more dell'individuazione, nel programma regionale di gestione dei rifiuti, di modalità specifiche di applicazione, alle medesime istanze, dei criteri localizzativi ed in ogni caso fino al 31 marzo 2025.

Con D.G.R. 3042 del 16 settembre 2024, in attuazione del comma 7 bis, la Giunta ha avviato il procedimento di revisione dei criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Tenendo conto delle tempistiche correlate all'espletamento delle fasi del modello metodologico, procedurale e organizzativo della Valutazione Ambientale Strategica del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R), contenuto nell'Allegato a) alla predetta DGR, si prevede che il processo di revisione non possa concludersi entro il 31 marzo 2025. Al fine, quindi, di consentire il completamento della revisione del PRGR e di assicurare che l'istruttoria dei procedimenti in corso possa tener conto delle valutazioni che in tale sede emergono, si rende necessaria la proroga del termine di sospensione fino al 30 settembre 2025.

Anche in ragione della proroga del termine di sospensione dei procedimenti in corso prevista dalla lettera a), alla lettera b) si propone di escludere dal campo di applicazione della sospensione quei procedimenti autorizzativi in corso, riguardanti la realizzazione di nuove discariche o ampliamenti di discariche i cui progetti prevedono anche la bonifica del sito di conferimento. Tale previsione risponde alla scelta, prioritaria per la Regione, di favorire quanto più possibile i processi di bonifica sul territorio regionale.

Art. 19 (Introduzione dell'articolo 16 bis nella l.r. 26/2003)

La presente proposta di modifica (che introduce un nuovo articolo 16 bis della l.r. 26/2003) intende specificare il ruolo della Regione rispetto alle funzioni amministrative trasferite alle province e alla Città metropolitana di Milano in materia di rifiuti, di cui al vigente art. 16, comma 1, lettere da b) a b quater), della l.r. 26/2003, valorizzando i principi di unitarietà dell'ordinamento e di adeguatezza (e in ottica di leale collaborazione interistituzionale), anche alla luce dei recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale e normativi in materia: a tal fine, giova richiamare l'art. 22 del decreto legge 104/2023 (convertito, con modifiche, dalla legge 136/2023), che ha tracciato le modalità con le quali corredare il conferimento di una funzione amministrativa inerente alla materia ambientale, con specifico riferimento (tra l'altro) alle funzioni amministrative di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006. In particolare, la citata

norma statale (art. 22 del DL 104/2023) ha previsto che la Regione disciplini i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da essa conferite agli enti locali di cui all'art. 114 Cost., il supporto tecnico-amministrativo agli enti cui sono trasferite le funzioni e l'esercizio dei poteri sostitutivi, da parte della Regione, in caso di verificata inerzia nell'esercizio delle medesime. La specifica previsione sul potere sostitutivo regionale, di cui al comma 6 del nuovo articolo 16 bis (della l.r. 26/2003), deve intendersi, per le fattispecie ivi previste, sostitutivo della analoga disciplina di cui all'articolo 13 bis della l.r. 26/2003.

Lo stesso articolo 22 del DL 104/2023 ha fatto salve le disposizioni regionali che, vigenti alla data di entrata in vigore di tale decreto, avessero già trasferito agli enti locali le funzioni amministrative in questione, come nel caso dell'art. 16 della l.r. 26/2003. Pertanto, al fine di assicurare che le competenze (trasferite dalla Regione) alle province e alla Città metropolitana di Milano in materia di rifiuti, di cui all'articolo 16, comma 1, lettere da b) a b quater), della l.r. 26/2003, vengano esercitate nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, l'intervento in parola intende disciplinare i poteri di indirizzo, coordinamento, controllo e sostitutivi della Regione in quanto ente conferente di tali funzioni amministrative.

Si richiama, per analogia, la legge regionale 10 ottobre 2023, n. 3 (Conferimento ai comuni di funzioni in materia di bonifica di siti contaminati), con la quale, in applicazione dell'articolo 22 del decreto-legge 104/2022, sono state disciplinate (art. 1 della l.r.) le funzioni amministrative conferite ai comuni sulle procedure di bonifica e di messa in sicurezza, nonché sulle misure di riparazione e di ripristino ambientale di siti contaminati che ricadono nell'ambito del territorio di un solo comune, con anche la disciplina dei poteri regionali di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni conferite, nonché del supporto tecnico-amministrativo e dell'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione.

Art. 20 (Modifiche agli articoli 6 e 23 della l.r. 27/2021)

In riferimento alle modifiche apportate agli articoli 6 e 23 della l.r. 27/2021, di cui al comma 1 del presente articolo, si premette che i Comitati di Coordinamento del Volontariato di protezione civile e il Comitato Regionale del Volontariato di protezione civile, previsti dall'articolo 23 della l.r. 27/2021 (e conseguentemente dall'art. 6 della stessa legge), possono costituire una nuova associazione di volontariato per svolgere attività operative di coordinamento. Le presenti proposte di modifica hanno la finalità di consentire ai Comitati di Coordinamento del Volontariato, e al Comitato Regionale del Volontariato, di individuare un'associazione esistente quale associazione di riferimento, della quale avvalersi per lo svolgimento di attività operative di coordinamento, prevedendo in tal modo un'alternativa alla possibilità di costituirne una nuova.

Si chiarisce in articolato che l'eventuale indicazione (da parte di un Comitato di coordinamento del volontariato di protezione civile/CCV o da parte del Comitato regionale del volontariato di protezione civile/CRV) di un'associazione esistente (cioè, già operante nel settore della protezione civile) deve avvenire in base a criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale (con deliberazione approvata ai sensi del comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 27/2021, secondo cui *“la Giunta regionale specifica e disciplina*

compiti e termini per la costituzione dei Comitati di coordinamento del volontariato di cui al comma 1, le modalità di rappresentanza e di scelta dei componenti dei medesimi Comitati, nonché le procedure per la gestione delle attività e dei rapporti con gli enti istituzionali”); inoltre essa è consentita in riferimento alle sole associazioni che svolgeranno le attività operative di coordinamento esclusivamente per conto dei Comitati di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 23 della l.r., onde evitare il rischio di configurare situazioni di conflitto di interessi all’interno della stessa associazione. Anche le associazioni costituite dai Comitati dovranno svolgere le attività operative di coordinamento esclusivamente per conto dei Comitati stessi (cioè, quelli di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 23 della l.r. 27/2021).

In mancanza della proposta legislativa di cui sopra, in base a quanto disposto dalla normativa regionale vigente, qualora l’associazione costituita *ad hoc* da un CCV o dal CRV non fosse più considerata di riferimento dall’Assemblea (fatto che può accadere, ad esempio, al cambio degli organismi direttivi), il Comitato dovrebbe costituirne una nuova, portando a un incremento di questa tipologia di associazioni, con conseguente aggravio procedimentale e finanziario derivante dall’eventuale costituzione di una nuova associazione a seguito di cessazione di operatività di quella esistente.

L’obiettivo della modifica normativa, pertanto, evitando la creazione di nuove associazioni costituite unicamente per essere rappresentative dei Comitati, risponde a logiche di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e di economia finanziaria e procedimentale, oltre a consentire una gestione più efficace del sistema di protezione civile. L’associazione eventualmente individuata dal singolo Comitato si caratterizzerà per essere dedicata alle attività operative esclusivamente per conto del Comitato stesso.

Al comma 2 è prevista una norma transitoria che demanda a successivi adeguamenti delle disposizioni regolamentari e amministrative regionali per la compiuta applicazione delle modifiche apportate al comma 1, con riferimento agli articoli 6 e 23 della l.r. 27/2021 (in particolare: modifiche al r.r. 10/2022, alle linee guida di cui alla dgr n. 7771/2022 *ex art.* 23, comma 2, della l.r. 27/2021, nonché adeguamento del decreto dirigenziale n. 5319/2023 adottato in applicazione dell’art. 3 del citato regolamento). La norma transitoria prevede, altresì, che, nelle more dell’adeguamento del r.r. 10/2022 alle suddette modifiche legislative, il riferimento ai comitati di coordinamento del volontariato organizzato di protezione civile, qualora costituiti in associazione, come previsto all’articolo 2, comma 2, lettera e), numeri 1) e 2), dello stesso regolamento, debba intendersi esteso, a fini applicativi, anche alle associazioni esistenti, ove indicate quale riferimento per lo svolgimento delle attività operative di coordinamento per conto dei medesimi Comitati ai sensi dell’articolo 23, comma 6, della l.r. 27/2021. Ciò al fine di consentire una più rapida applicazione della nuova disciplina (a seguito della DGR di definizione dei criteri e delle modalità, di cui al proposto secondo periodo del comma 6 dell’art. 23 della l.r.), in tal modo ottimizzando l’efficacia del sistema del volontariato di protezione civile, tramite possibilità di iscrizione all’elenco territoriale (di cui all’articolo 2, comma 2, alinea, della lettera e), del r.r.) non solo per associazioni costituite dai Comitati, ma anche per associazioni già iscritte in tale elenco, laddove indicate dai Comitati, quali associazioni di riferimento.

Art. 21 (Modifiche agli articoli 33, 52 e 53 della l.r. 12/2005)

Le proposte di modifica alla legge regionale n. 12/2005 (articoli 33, 52 e 53) sono finalizzate ad adeguare la suddetta legislazione regionale alle norme di principio contenute nel decreto-legge 29 maggio 2024, n.69, convertito, con modifiche, dalla legge 24 luglio 2024, n.105, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”. In particolare la suddetta legge statale, nell’apportare modifiche e integrazioni all’art. 23-ter del DPR 380/2001, riguardante il mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, ha stabilito, sostituendo il primo e il secondo periodo del comma 3 del suddetto articolo che *“le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo, che trovano in ogni caso applicazione diretta, fatta salva la possibilità per le regioni medesime di prevedere ulteriori livelli di semplificazione”*.

Inoltre, si ritiene che il comma 1 quinquies dell’art. 23 ter del DPR 380/2001, come integrato dal DL 69/2024 e dalla relativa legge di conversione, costituisca una norma di principio, in quanto la Corte Costituzionale nelle sentenze n. 54/2021 e n. 90/2023 ha classificato le leggi statali riguardanti i titoli abilitativi edilizi come leggi di principio (si riporta estratto della prima sentenza citata, secondo cui è *“orientamento consolidato di questa Corte che il regime dei titoli abilitativi per le varie categorie di interventi edilizi costituisce principio fondamentale della materia concorrente del governo del territorio”*).

Nello specifico:

- le modifiche dell’art. 33, comma 1, della l.r. 12/2005 integrano l’articolato coi riferimenti alle disposizioni normative statali che disciplinano i casi di interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a SCIA in alternativa al permesso di costruire e a permesso di costruire (anche ‘in sanatoria’);
- l’abrogazione nella l.r. 12/2005 dei commi 2 e 3 dell’articolo 52 (in caso di mutamenti di destinazione d’uso senza opere edilizie) e della disposizione all’art. 53 (sanzioni amministrative) connessa ai suddetti commi, è proposta in quanto tali disposizioni risultano in contrasto con le integrazioni apportate all’art. 23 ter del DPR 380/2001, che prevede titoli edilizi più appropriati in relazione agli interventi da realizzare.

Art. 22 (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 7/2017)

Le proposte di modifica alla l.r. n. 7/2017 (art. 2), come quelle agli artt. 33, 52 e 53 della l.r. 12/2005, sono finalizzate ad adeguare la suddetta legislazione regionale alle norme di principio contenute nel decreto-legge 29 maggio 2024, n.69, convertito, con modifiche, dalla legge 24 luglio 2024, n.105, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”. In particolare la suddetta legge statale, nell’apportare modifiche e integrazioni all’art. 23-ter del DPR 380/2001, riguardante il mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, ha stabilito, sostituendo il primo e il secondo periodo del comma 3 del suddetto articolo che *“le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo, che trovano in ogni caso applicazione diretta, fatta salva la possibilità per le regioni medesime di prevedere ulteriori livelli di semplificazione”*.

Inoltre, si ritiene che il comma 1 quinquies dell'art. 23 ter del DPR 380/2001, come integrato dal DL 69/2024 e dalla relativa legge di conversione, costituisca una norma di principio, in quanto la Corte Costituzionale nelle sentenze n. 54/2021 e n. 90/2023 ha classificato le leggi statali riguardanti i titoli abilitativi edilizi come leggi di principio (si riporta estratto della prima sentenza citata, secondo cui è *“orientamento consolidato di questa Corte che il regime dei titoli abilitativi per le varie categorie di interventi edilizi costituisce principio fondamentale della materia concorrente del governo del territorio”*).

Nello specifico:

- la modifica del comma 3 dell'art. 2 (disciplina edilizia degli interventi) della l.r. 7/2017, sul recupero dei vani e locali seminterrati esistenti conseguito senza opere edilizie (è il caso di cui al comma 3) è connessa alla abrogazione del comma 2 dell'articolo 52 della l.r. 12/2005 (di cui all'articolo 22 della presente proposta di progetto di legge), in quanto risulta in contrasto con le integrazioni apportate dal DL 69/2024 all'art. 23 ter del DPR 380/2001;
- l'abrogazione nella l.r. 7/2017 del comma 7 dell'art. 2, il quale stabilisce che *“I volumi dei vani e locali seminterrati recuperati in applicazione della disciplina di cui alla presente legge, non possono essere oggetto di mutamento di destinazione d'uso nei dieci anni successivi al conseguimento dell'agibilità”*, è finalizzata ad una semplificazione secondo i principi del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito con modifiche dalla legge di conversione 24 luglio 2024, n.105.

Art. 23 (Modifiche agli articoli 80, 81 e 82 e all'allegato A della l.r. 12/2005)

La proposta di modifica della lettera a) del comma 3 dell'articolo 80 della l.r. 12/2005 si rende necessaria per ragioni tecniche, in quanto l'art. 27 della l.r. 12/2005, modificato dalla l.r. 18/2019, non contiene più un elenco degli interventi edilizi. Gli interventi edilizi sono definiti dall'art.3 del DPR n. 380/2001 (come noto, in base alla giurisprudenza costituzionale, il regime dei titoli abilitativi per le varie categorie di interventi edilizi costituisce principio fondamentale della materia concorrente del governo del territorio). Le proposte di modifica della lettera a) del comma 3 dell'articolo 81 e del comma 1 dell'articolo 82 della l.r. 12/2005 (lett. b) e c) del comma 1 del presente articolo) si rendono necessarie per ragioni tecniche, in quanto il DPR n. 139/2010 è stato abrogato e sostituito dal DPR n. 31/2017. Le proposte di modifica nei titoli dell'Allegato A (Art. 80) della l.r.12/2005 (lett. d) ed e) del comma 1 del presente articolo) si rendono necessarie per ragioni tecniche, in quanto i riferimenti ivi indicati sono errati e parziali, poiché l'Allegato A' è richiamato più volte nel testo dell'art. 80 della stessa l.r. 12/2005.

Art. 24 (Indicazioni di natura urbanistico-edilizia commerciale. Modifiche agli articoli 10 e 51 della l.r. 12/2005)

Le modifiche sono finalizzate a prevedere l'obbligo di destinazione espressa a medie strutture di vendita nei PGT dei Comuni.

Le proposte di modifica alla l.r. 12/2005 riguardano:

a) l'articolo 10 che disciplina il "Piano delle regole" (come componente del PGT), precisando che l'individuazione delle aree di localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita, ivi compresi i centri commerciali, deve essere effettuata secondo le disposizioni di cui alla LR 6/2010 e ai relativi provvedimenti attuativi (in tal senso si rinvia alle disposizioni adottate ai sensi della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere); al riguardo si richiama, in particolare, il punto 4 dell'allegato alla dgr 1699/2023 che dispone quanto segue: *"Negli strumenti di pianificazione comunale gli insediamenti commerciali di medie e grandi strutture di vendita devono essere espressamente individuati anche sulla base della loro classificazione ("esercizio singolo" o "centro commerciale" di cui alla definizione riportata alla lettera f) declinabile nelle classificazioni di cui ai punti a), b), c) e d)). In relazione a tale individuazione è verificata la conformità urbanistica dell'insediamento con gli atti del Piano di Governo del Territorio. A tal fine, la generica destinazione d'uso ad attività di tipo terziario o di ammissibilità commerciale consente esclusivamente la localizzazione di esercizi di vicinato."*

b) l'art. 51 della LR 12/2005, rispetto alla previsione di disapplicazione della norma che prevede che sia comunque sempre ammessa la modifica di destinazione d'uso, all'interno delle categorie di cui all'articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001 (anche in deroga alle indicazioni del PGT e che dispone la non assoggettabilità al reperimento di aree per servizi e di interesse generale), nel quale si mantiene il riferimento espresso alle "grandi strutture di vendita" (la tipologia di maggiore rilevanza urbanistica), ma aggiungendo la specificazione secondo cui "restano ferme le disposizioni di cui alla l.r. 6/2010 e alla relativa disciplina attuativa di natura urbanistica". In particolare, si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4 e 4 bis della l.r. 6/2010, ai sensi dei quali:

- *"La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina del settore commerciale e alla definizione di criteri urbanistici per l'attività di pianificazione e di gestione degli enti locali"* (comma 4).

- *I criteri urbanistici per l'attività di pianificazione e gestione degli enti locali prevedono in particolare:*
b) *le condizioni e i criteri che i comuni devono valutare per l'individuazione, attraverso il piano di governo del territorio, delle aree idonee per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita* (comma 4 bis, lett. e)).

Art. 25 (Disciplina urbanistica per la realizzazione di strutture per il ricovero di animali d'affezione. Modifica all'articolo 51 della l.r. 12/2005)

L'insediamento di strutture destinate al ricovero degli animali d'affezione, già regolata a livello regionale dall'articolo 107 della l.r. 33/2009 (*"Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità"*) e dal relativo regolamento regionale n. 2/2017 (*"Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo"*), ha visto un notevole sviluppo negli ultimi anni e presenta caratteri di interesse pubblico generale anche nei casi di gestione privata, da parte di associazioni di volontariato, di cui all'art. 111 della citata l.r. 33/2009. La proposta di inserimento di un nuovo comma 5 ter nell'articolo 51 della l.r. 12/2005 intende colmare, dal punto di vista urbanistico (impregiudicata restando l'applicazione della normativa

edilizia ai sensi del DPR 380/2001, come richiamato agli articoli 27 e 33 della l.r. 12/2005), un vuoto normativo che si è venuto a creare, chiarendo, anche a beneficio delle amministrazioni comunali, i termini entro i quali gestire urbanisticamente queste strutture.

Nel proposto nuovo comma 5 ter dell'articolo 51 della l.r. 12/2005 si ammette che negli ambiti del tessuto urbano consolidato e nelle aree agricole possano essere insediate (ai sensi del piano delle regole) strutture destinate al ricovero di animali di affezione, fatto salvo il rispetto della l.r. 33/2009, e del relativo regolamento regionale n. 2/2017.

Viene rimessa ai comuni la facoltà di individuare gli ambiti territoriali e le aree esclusi dall'applicazione della previsione in commento e di fissare i criteri per il corretto inserimento di tali strutture nel contesto urbano.

In ogni caso nelle aree agricole di cui all'articolo 59, comma 1, della l.r. 12/2005, non è ammesso l'insediamento di strutture destinate al ricovero degli animali d'affezione a fini commerciali come indicate all'articolo 13, commi 6 e 8 del r.r. 2/2017. Ci si riferisce agli allevamenti a fini commerciali (struttura destinate al ricovero e alla riproduzione, a fini commerciali, di cani, gatti ed altri animali d'affezione) ed alle strutture commerciali (strutture destinate alla vendita di animali d'affezione). Si ritiene infatti che, a differenza delle attività di ricovero intese come attività destinate, a vario titolo, all'accudimento degli animali d'affezione (ad esempio pensioni e asili), quelle destinate alla commercializzazione vera e propria degli stessi possano trovare una collocazione più adeguata entro il tessuto consolidato, ovvero in contesti urbani più attrezzati anche in termini di accessibilità.

Art. 26 (Modifica all'articolo 2 della l.r. 31/2015)

La legge regionale 5 ottobre 2015 - n. 31 "Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso" si applica agli impianti e agli apparecchi di illuminazione esterna, perseguendo, tra l'altro, l'efficientamento degli stessi, il risparmio energetico e dei consumi, il contenimento dell'illuminazione artificiale, la salvaguardia delle condizioni naturali nelle zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso e la riduzione dell'inquinamento luminoso sul territorio regionale.

La legge prevede ambiti di esclusione dalla sua applicazione, riportati all'art. 3, comma 1, tra cui gli impianti di modesta entità (di cui alla lettera b) del medesimo comma), come definiti all'art. 2, comma 1, lettera f), in relazione alla trascurabilità del loro impatto, alla luce della tecnologia disponibile al momento, rispetto alla finalità di riduzione dell'inquinamento luminoso perseguito dalla legge.

Stante l'evoluzione tecnologica e del mercato degli apparecchi di illuminazione esterna, che si esprime particolarmente a favore della tecnologia LED, oggi è possibile realizzare impianti con assorbimenti minimi di potenza, anche di una certa rilevanza in termini di flusso luminoso, in relazione ai livelli di efficienza luminosa, oggi consentiti, eccedenti ampiamente le prestazioni permesse all'epoca della approvazione della l.r. 31/2015.

In conseguenza della definizione di cui alla sopradetta lettera f), gli impianti così realizzati sono comunque qualificabili di modesta entità e, pertanto, non soggetti all'applicazione della legge (ai sensi dell'articolo

3, comma 1, lett. b), della l.r. 31/2015), sfuggendo in tal modo al controllo sull'apporto non più trascurabile in termini di inquinamento luminoso e di disagio conseguente.

Come risulta da diverse segnalazioni e richieste di supporto pervenute agli uffici regionali competenti da parte di privati cittadini, nonché da parte dei comuni in relazione alle funzioni di controllo ad essi attribuite dall'art. 6, comma 3, della l.r. 31/2015, emerge una sempre maggiore problematica inerente al fenomeno di luce intrusiva (luce emessa da un impianto di illuminazione che cade all'esterno dei confini della proprietà o della zona per la quale lo stesso impianto è stato progettato) e molesta (luce intrusiva che produce fastidio, disagio distrazione o riduzione della capacità di vedere) degli impianti sopra descritti, che in virtù della definizione di cui alla lettera f) richiamata sono sottratti all'applicazione della legge evadendo, in tal modo, la "riduzione dell'inquinamento luminoso", *ratio* della legge.

Si ritiene, pertanto, necessario demandare la definizione di impianti di modesta entità al regolamento regionale (di cui all' art. 4 della l.r. 31/2015), in via di finalizzazione, in quanto strumento tecnico applicativo di dettaglio e di più celere adeguamento in relazione alle successive possibili evoluzioni delle tecnologie e del mercato e a tecnologie emergenti.

Tale definizione sarà declinata in norma di rango normativo secondario, sulla base dei presupposti *stabiliti dal* presente intervento legislativo (*'in ragione dell'evoluzione tecnologica anche in termini di rilevanza del relativo flusso'*).

Nelle more della vigenza della nuova definizione regolamentare, si continuerà ad applicare (per evitare vuoti normativi) l'attuale definizione *ex lege* di impianto di modesta entità.

Art. 27 (Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifica all'articolo 7 della l.r. 10/2024. Modifiche agli articoli 23 e 48 della l.r. 26/1993. Modifica all'articolo 2 della l.r. 20/2022)

L'abrogazione dell'art. 7, comma 2, della l.r. 10/2024, con cui s'individua nella Regione l'autorità competente ad operare il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea o in Paesi che abbiano concluso con l'Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone, si rende necessaria per onorare l'impegno assunto con il Governo a seguito delle osservazioni formulate dal Ministero della Salute (nota n. 0003313-P del 1 agosto 2024) che ha ritenuto tale disposizione in contrasto con le previsioni dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 206/2007 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

La sopracitata norma statale individua, infatti, nel Ministero della salute l'autorità competente ad operare il suddetto riconoscimento in relazione alle professioni sanitarie.

La modifica dell'art. 23, comma 5 bis, della l.r. 26/1993, relativo alla possibilità di utilizzare come richiami vivi uccelli feriti nell'esercizio dell'attività venatoria, si rende necessaria per onorare l'impegno assunto con il Governo a seguito delle osservazioni formulate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (v. nota n. 0023888 del 16.09.2024) mediante il richiamo alla disciplina statale in

materia contenuta in alcune disposizioni della legge n. 157/1992 in coerenza con gli standard di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema posti dal legislatore statale. La modifica al comma 6 ter dell'art. 48 è intesa a correggere, come condiviso con il MASE, un refuso consistente nel richiamo al medesimo comma anziché al comma 6 bis che disciplina la specifica attività di vigilanza e controllo sugli anellini inamovibili.

Infine, la proposta di modifica all'articolo 2 della **l.r. 20/2022** si rende necessaria, a seguito delle osservazioni formulate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con nota prot. 23888 del 16 settembre 2024, al fine di chiarire che la realizzazione degli impianti di incenerimento per animali da compagnia avviene nel rispetto non solo delle disposizioni statali sulle emissioni in atmosfera ma più in generale nel rispetto della normativa statale di riferimento in tema di autorizzazioni ambientali.

Art. 28 (Clausola di neutralità finanziaria)

L'articolo reca la clausola di neutralità finanziaria.

Art. 29 (Entrata in vigore)

L'articolo dispone in ordine all'entrata in vigore della legge, con clausola d'urgenza.